



COMUNE DI ARENZANO

PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO

***PER L'ASSISTENZA ECONOMICA E
L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER
L'INSERIMENTO IN STRUTTURA
DI PERSONE IN CONDIZIONI
DI DISAGIO SOCIALE***

Art.1 – Normativa

Il presente regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 22-23-25- della legge 328/2000, del decreto L.gs. 109/98, del decreto Lgs. 130/2000, della Legge 122/2010, della Legge 183/2010 e della L.R.12/2006.

Art.2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'erogazione di assistenza economica e per l'integrazione delle rette per l'inserimento in struttura di persone in condizioni di disagio sociale.

Le misure di contrasto alla povertà si articolano in:

- a) contributi economici
- b) integrazione rette per l'inserimento in struttura per minori, anziani e disabili

Art.3 – Principi e finalità

Le misure di cui al presente regolamento, si inseriscono all'interno di più complessi interventi sociali d'aiuto e hanno lo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona. In particolare il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce interventi di assistenza economica finalizzati a:

- assicurare a tutti i cittadini la soddisfazione dei minimi bisogni materiali,
- prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione di persone in condizione di disagio economico,
- stimolare percorsi di autodeterminazione e di maturazione dell'autonomia della persona o del nucleo familiare, superando l'ottica assistenzialistica.

TITOLO I – Contributi economici

Art.4 – Tipologia contributi

Sono previsti contributi economici in denaro con carattere continuativo, temporaneo o straordinario.

Sono detti contributi ordinari continuativi i contributi a persone o famiglie le cui condizioni di disagio si protraggono nel tempo assumendo carattere di cronicità e per le quali non si prevede una prospettiva di miglioramento o di emancipazione. Tali

contributi hanno generalmente durata di un anno, alla fine del quale , qualora permangano le condizioni di bisogno, deve essere ripresentata da parte del beneficiario richiesta di prosecuzione, con contestuale aggiornamento della documentazione. Sarà compito degli operatori dell'ATS rivalutare l'opportunità e le condizioni della eventuale prosecuzione dell'intervento.

Sono denominati contributi ordinari temporanei i contributi erogati a favore di persone o famiglie per le quali è previsto un progetto di autonomia, in cui il sussidio economico è necessario per superare una fase di vita particolarmente critica o rappresenta uno strumento utile o di incentivo per il raggiungimento di determinati obiettivi. Tali contributi hanno durata variabile in relazione al progetto individuale.

Si dicono straordinari i contributi aventi carattere di eccezionalità erogati una tantum durante l'anno per particolari situazioni di difficoltà o per esigenze particolari legate al progetto individuale della persona.

Art. 5 – Approvazione del contributo

La concessione di contributi è approvata con Determinazione del responsabile del servizio secondo le modalità e i criteri previsti dai successivi artt. 7, 8, e 9 sulla base della proposta formulata dall'assistente sociale.

Art. 6 – Equipe dell'Ambito Territoriale Sociale

L'équipe dell'ATS per l'erogazione dei contributi economici è composta dal **Responsabile del Servizio Politiche sociali, giovanili ed abitative** e dagli assistenti sociali impiegati presso il Comune di Arenzano, e si riunisce con i seguenti compiti:

- effettuare una valutazione sulle singole situazioni dei nuclei richiedenti assistenza economica;
- individuare la natura, la durata e l'importo del contributo in relazione al progetto individuale;
- determinare con la persona il “patto” di cui al successivo art. 10;
- monitorare l'andamento dei progetti assistenziali in atto verificandone l'efficacia.

A seconda della complessità delle situazioni trattate può essere richiesta la partecipazione di altre figure professionali o di altri servizi.

Art.7 – Beneficiari e requisiti

Possono beneficiare di contributi economici tutti i cittadini italiani e/o stranieri in regola con la normativa vigente, residenti nel Comune di Arenzano, a condizione che

versino in stato di bisogno cioè privi di reddito o con ISEE secondo i limiti indicati di seguito:

- ISEE uguale o inferiore a €5.200,00, per contributi economici ordinari;
- ISEE uguale o inferiore a €10.000,00, per contributi economici straordinari.

Sono possibili deroghe al criterio dell'ISEE in caso di improvvise variazioni di reddito del nucleo familiare per casi eccezionali, su espressa e motivata valutazione dell'equipe dell'ATS.

In generale, ai fini dell'ISEE, si considera il nucleo familiare come definito dall'art. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche.

Art. 8 - Istruttoria

L'istruttoria per il beneficio di contributi economici prevede la presentazione della seguente documentazione:

- Richiesta di intervento indirizzata al Sindaco del Comune;
- Certificazione ISEE aggiornata, valida e completa. I redditi di riferimento devono essere quelli relativi all'anno precedente (salvo il periodo in cui non siano ancora disponibili le relative certificazioni);
- Documentazione di tutte le entrate percepite, a vario titolo, da tutti i componenti il nucleo familiare;
- Attestazione delle spese sostenute (spese per alloggio, utenze, spese sanitarie, etc);
- Documentazione sanitaria se comprovante necessità di spese particolari.

Tutta la documentazione inerente le uscite deve riferirsi a spese di prima necessità.

I costi delle utenze devono essere documentati con le relative fatture, mentre le spese inerenti l'affitto devono essere attestate tramite la presentazione del contratto di locazione e delle relative ricevute di pagamento. Non potranno essere considerate, ai fini dei conteggi, eventuali multe, imposte, tasse o contributi iscritti a ruolo.

Eventuali spese non diversamente documentate possono essere autodichiarate secondo le modalità di legge.

La proprietà di beni immobili, oltre l'abitazione, costituisce causa di esclusione dal diritto ai contributi economici, salvo che l'interessato possa documentare la reale indisponibilità del bene (es. inagibilità).

La richiesta e la documentazione verranno valutate dagli operatori a seguito di una visita domiciliare presso l'abitazione del richiedente.

Elementi di valutazione in merito alla erogazione del contributo sono:

- la situazione socio- sanitaria ed economica familiare e del contesto di vita;
- la presenza di parenti tenuti per legge agli alimenti (Art.433 C.C.);
- la fruizione di altri contributi da parte del Comune di Arenzano o di altri enti;
- il tenore di vita generale del nucleo familiare come il possesso di automezzi (se non per motivi di salute o lavoro) e le caratteristiche dell'abitazione (sovradimensionata, arredi di lusso, elettrodomestici non di prima necessità).

Ogni indagine e valutazione relativa ai dati sensibili ed alle informazioni acquisite finalizzate all'accertamento dello stato di bisogno e alla predisposizione di un progetto di sostegno al nucleo, saranno realizzate tramite il servizio sociale, nel rispetto del codice deontologico professionale e della normativa vigente sulla privacy.

Il richiedente verrà informato sull'esito della domanda ai sensi della Legge 241/90 e del Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti.

Art. 9 – Minimo vitale

Il minimo vitale rappresenta la cifra che si intende garantire al nucleo familiare per il vitto, tolte le spese fisse denunciate dalla persona o dal nucleo familiare. Al fine della determinazione dell'importo del contributo, il servizio sociale si avvale del parametro relativo al minimo vitale proporzionato al numero di componenti familiari come di seguito quantificato:

| | |
|------------------------|---------|
| nucleo di 1 componente | €300,00 |
| nucleo di 2 componenti | €470,00 |
| nucleo di 3 componenti | €610,00 |
| nucleo di 4 componenti | €770,00 |
| nucleo di 5 componenti | €850,00 |

Tale parametro fornisce un supporto indicativo e non tassativo per la determinazione dell'importo del contributo.

Art. 10 - Patto assistenziale

La concessione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente del Patto Assistenziale, cioè dell'accordo condiviso nel quale vengono

individuare le modalità del progetto di aiuto, incluse le azioni che il soggetto dovrà porre in essere, autonomamente o supportato dagli operatori. Il Patto prevede anche le modalità di erogazione e utilizzo del contributo; il beneficiario è tenuto a documentare l'utilizzo del contributo ottenuto.

Art.11 – Controlli amministrativi

Il servizio sociale del Comune nell'ambito delle proprie funzioni e competenze può disporre controlli, anche a campione, rispetto alla veridicità della documentazione prodotta o delle dichiarazioni rese avvalendosi della collaborazione di altri enti o uffici o della Guardia di Finanza. Il beneficiario dovrà dare al Comune tempestiva comunicazione in merito a eventuali variazioni della propria situazione socio – economica.

Art. 12 – Cause di esclusione

Il contributo non potrà essere erogato nei seguenti casi:

- rifiuto ingiustificato, da parte del beneficiario, di soluzioni alternative proposte dal Comune;
- mancata attivazione per il reperimento di attività lavorativa;
- rinuncia a opportunità lavorativa.

Art. 13 – Ricorso

L'interessato può ricorrere, avverso il provvedimento del Responsabile del Servizio, in base alle normative vigenti.

Art. 14 – Azione di rivalsa per contributi indebiti

I cittadini che abbiano riscosso contributi in base a dichiarazioni mandati sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme indebitamente introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le false dichiarazioni.

Art. 15 - Contributi economici per famiglie affidatarie

Le famiglie che accolgano minori in affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», e della Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", ricevono dal Comune un contributo mensile ad integrazione del reddito, pari a:

- €350,00 per i bambini di età superiore ai 3 anni;

- €380,00 per i bambini di età inferiore ai 3 anni.

L'importo del contributo può essere rivalutato in caso di particolare complessità del progetto o di specifiche condizioni psicofisiche del minore.

In caso di affidamento intrafamiliare (a parenti tenuti all'obbligo degli alimenti verso il minore stesso ex art. 433 c.c.) il contributo può essere concesso se la situazione economica del nucleo rientra nei limiti di cui all'art.7.

Viene, inoltre, stipulato dal Comune idoneo contratto di assicurazione a tutela del minore e della famiglia affidataria.

TITOLO II

Integrazione rette per l'inserimento in struttura per minori, anziani e disabili

Art. 16 – Inserimento in struttura per minori

L'intervento di cui al presente articolo può essere disposto su richiesta della famiglia o in base a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Nel primo caso la retta sarà a carico dei parenti tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c.; il Comune provvederà all'integrazione della stessa se i parenti possono intervenire solo parzialmente, fermo restando la valutazione dell'opportunità dell'inserimento nell'interesse del minore.

In caso di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria il Comune si farà carico dell'intera retta.

Art. 17 – Inserimento in struttura per anziani o disabili

Le rette dovute per il ricovero degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono, di norma, a carico degli stessi. Nel caso in cui l'interessato, con tutte le entrate e le proprietà di cui dispone non riesca a coprire il costo della retta **il Comune erogherà un contributo economico ad integrazione del reddito. Tale cifra verrà calcolata tenendo conto di tutte le entrate e della quota che deve essere lasciata alla persona in base a quanto previsto dalla dall'art.5 della Legge Regionale 9 settembre 1998 n. 30. Il calcolo del contributo verrà effettuato tenendo conto anche dell'esistenza di eventuali parenti tenuti agli alimenti in grado di contribuire parzialmente alle spese. Il beneficiario dovrà provvedere autonomamente al pagamento della retta alla struttura, provvedendo a presentare al Comune copia dell'attestazione di pagamento.** Nel caso in cui il beneficiario risulti proprietario di beni immobili, l'intervento del Comune è subordinato alla vendita degli stessi e all'utilizzo dei relativi ricavi. Tale disposizione

non si applica per la prima casa, qualora nella stessa risultino residenti altri componenti del nucleo familiare.

Art. 18 – Tipologia delle strutture

Il Comune di Arenzano non provvede ad integrare la retta per i cittadini inseriti in strutture private, salvo nei casi di emergenza. In tal caso il richiedente deve provvedere immediatamente a presentare all'A.S.L. la richiesta di inserimento in idonea struttura convenzionata.

Art. 19 – Abrogazioni

E' abrogato il “Regolamento provvisorio per l'attuazione di misure di contrasto alla povertà” approvato con Delibera di Giunta Comunale n.381 del 31/12/2001.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della relativa delibera di approvazione. Verrà pubblicato per ulteriori 15 giorni, dopo l'esecutività, al fine di darne ampia pubblicità.